

J. E. g

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

10 FEB. 2004

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 35 del 09 FEB. 2004

Oggetto: Tar Campania – Bernardo Sandro ed altri C/ Comune di Valle di Maddaloni e Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaquattro il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 5.12.03 il Sig. Bernardo Sandro agiva in giudizio contro il Comune di Valle di Maddaloni e la Provincia di Benevento per l'annullamento degli atti di approvazione di accordo di programma per la realizzazione della strada Fondo Valle Isclero;

Con determina n.49/1/2004 si procedeva alla costituzione nel giudizio di appello pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso notificato il 5.12.03 dinanzi al Tar Campania da Bernardo Sandro ed altri c/ Comune di Valle di Maddaloni e Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 49/1/2004

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.49/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso dinanzi al Tar Campania con ricorso notificato il 5.12.03 da Bernardo Sandro ed altri c/ Comune di Valle di Maddaloni e Provincia di Benevento;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Sevizio Affari Generali

137
20-02-04

Prot. n. 897

Benevento, li 11 FEB. 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Giunta

AL PRESIDENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 35 DEL 9.2.2004 AD OGGETTO: "TAR CAMPANIA – Bernardo Sandro ed altri c/ Comune di Valle di Maddaloni e Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa PATRIZIA TARANTO)

LEGALE ASSOCIATO
COCA - PAPETTI - MARTINI
AVVOCATI
Via Mazzini, 133/B - Tel/Fax 0775.210358
03100 FROSINONE
C.F. e P.IVA 02273350809

PROVINCIA DI BENEVENTO
-5 DIC 2003

COPIA 23477

Provincie

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

10 DIC. 2003

RICORSO anche in punto a sospensiva

di Bernardo Sandro Vincenzo, nato il 01.11.1949 - C.F. BRNSDR49S01I197N -, , Giaquinto Giuseppe, nato il 02.01.1958 -C.F. GQNGPP58A02L591F -, Giaquinto Michele, nato il 02.12.1933 - C.F. GQNMHL33T02L591X -, Granatello Aniello, nato il 03.08.1955 - C.F. GRNNLL55M03L591A - , Magliocca Biagio, nato il 19.02.1960 - C.F. MGLBGI60B19L591S -, Monteforte Domenico, nato il 12.04.1954 - C.F. MNTDNC54D12I197E -, Monteforte Giuseppe, nato il 02.10.1960 - C.F. MNTGPP60R02L591A -, Natale Aniello, nato il 08.07.1945 - C.F. NTLNLL45L08L591L -, Natale Augusto, nato il 17.03.1955 -C.F. NTLGST55C17L591Y -, -, Rega Giuseppe, nato il 09.08.1969 - C.F. RGEGPP69M09L591N, tutti residente in Valle di Maddaloni (CE), rapp.ti e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Massimo Papetti ed Alfredo Magliocca ed elett.te dom.ti presso i medesimi in Napoli, Via Bartolomeo Caracciolo n. 16, presso lo Studio dell' Avv. Raffaele Abete, in virtù di delega a margine del presente atto

CONTRO

II COMUNE DI VALLE DI MADDALONI, in persona del Sindaco p.t.

Nonché nei confronti di

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t..

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t.

COMUNE DI S. AGATA DEI GOTI, in persona del legale rapp.te p.t.

Noi sottoscritti Bernardo Sandro Vincenzo, Giaquinto Giuseppe, Giaquinto Michele, Granatello Aniello, Magliocca Biagio, Monteforte Domenico, Monteforte Giuseppe, Natale Aniello, Natale Augusto, Rega Giuseppe, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio ed in ogni sua ulteriore fase, grado e sviluppo, anche in riassunzione, appello, precetto, esecuzione, opposizione all'esecuzione sia congiuntamente che disgiuntamente gli Avv.ti Massimo Papetti ed Alfredo Magliocca conferendogli ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e conciliare, incassare, firmare quietanze farsi sostituire e delegare altri legali, eleggendo domicilio presso i medesimi in Napoli Via Bartolomeo Caracciolo n. 16 (Studio Legale Avv. Raffaele Abete).

F.to Gis quinto Giuseppe
F.to Rega Giuseppe
F.to Giaquinto Michele
F.to Monteforte Giuseppe
F.to Natale Augusto
F.to Bernardo Sandro Vincenzo
F.to Granatello Aniello
F.to Magliocca Biagio
F.to Monteforte Domenico
F.to Natale Aniello

F.to Avv. Massimo Papetti

RESPONSABILE U.O.
F.to Avv. Alfredo Magliocca

Stampa: PROVINCIA DI BENEVENTO, TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, 10 DIC 2003, 37370

Sup. H. 12-03



Avverso e per l'annullamento previa sospensiva

1) della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Valle di Maddaloni (CE) n. 29 del 10.10.2003, (**doc. 1**) con la quale il Consiglio Comunale di Valle di Maddaloni ha disposto di ratificare l'accordo di Programma sottoscritto in Benevento il 15.09.2003 dalla Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di S. Agata dei Goti e Comune di Valle di Maddaloni per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero. Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle di Maddaloni SS 265 - 5° lotto (ex 4 lotto) che si acclude in copia alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e di ogni altro atto allo stesso annesso, connesso, presupposto e/o conseguente.

FATTO:

Il Consiglio Comunale di Valle di Maddaloni con la delibera n. 29 adottata il 10.10.2003, ha ratificato l'accordo di programma con la Provincia di Benevento, la Regione Campania ed il Comune di sant'Agata dei Goti per la realizzazione della strada a scorrimento veloce" Fondo Valle Isclero" e il completamento della arteria in direzione Valle di Maddaloni S.S. 265 - 5° lotto (ex 4° lotto). (**doc.2**).

.....

SOCIATA
JE
MAR

Per meglio intendere i fatti della questione è bene precisare:

- a) detta delibera è stata ratificata il 10.10.2003 ed il Consiglio Comunale è stato convocato soltanto il giorno 06.10.2003 negando, in questo modo, di portare a conoscenza dei ricorrenti sia il progetto che la realizzazione della costruenda strada negando agli stessi il diritto di specificare le osservazioni dovute;
- b) con la delibera di ratifica dell'accordo non si è tenuto conto altresì, delle varianti da apportare ai P.d.F. e P.i.p. che devono essere preventivamente modificate con delibera regionale; nè sono state sottoposte a parere della commissione edilizia comunale integrato;
- c) la delibera impugnata, inoltre, non ha tenuto in nessun conto che la costruenda strada divide in due tronconi, distinti e separati, il paese di valle di Maddaloni; non ha considerato, inoltre, il grave danno economico a cui i ricorrenti sono assoggettati. Infatti gli stessi, ad eccezione dei Sigg.ri Giaquinto Giuseppe, sono tutti o coltivatori diretti (Bernardo Sandro Vincenzo, Giaquinto Michele, Natale Aniello, Natale Augusto, Monteforte Giuseppe, Magliocca Biagio e Rega Giuseppe) produttori ortofrutticoli o artigiani (Granatello Aniello e Monteforte Domenico, che traggono il proprio sostentamento dalla vendita di prodotti agricoli o manufatti esercitata, in forma pubblica, lungo la statale sannitica 265 il cui traffico verrebbe quasi completamente eliminato dalla costruzione dell'arteria con grave pregiudizio per le attività svolte dai ricorrenti stessi i quali vedrebbero negarsi la possibilità di sostentamento proprio, del proprio nucleo familiare, e

costretti a licenziare braccianti agricoli o dipendenti, residenti nel comune, che gli stessi hanno alle loro dipendenze; (doc. da 3 a 9)

d) la delibera di ratifica non prevede alcun progetto per attutire il grave ed irreparabile danno ambientale che una simile opera provocherebbe in una zona a sviluppo totalmente agricolo e nè s'è tenuto conto che sul sito interessato dal tracciato il Comune di Valle di Maddaloni, Commissione Edilizia, ha già dato parere favorevole per un progetto di un fabbricato rurale al Sig. Giaquinto Giuseppe (doc.10).

Così chiariti e precisati i termini della controversia, i ricorrenti impugnano la delibera del Consiglio Comunale di Valle di Maddaloni del 10.10.2003 perchè illegittima, invalida, ingiusta, errata e lesiva dei loro diritti ed interessi per i seguenti motivi di


DIRITTO

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 L. 241/90.

La delibera comunale con la quale è stata approvato l'accordo di programma non è stata preceduta dall'invio dell'avviso, di cui ai richiamati articoli, ai ricorrenti ed agli altri concittadini nei confronti dei quali la delibera de quo è destinata ad avere effetti diretti tanto negativi.

L'attività amministrativa persegue fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla L. 241/90.

Dunque gli art. 7 e 8 della suddetta legge, a norma dei quali occorre comunicare l'avviso dell'inizio del procedimento amministrativo, hanno lo scopo di



consentire agli interessati, con riferimento ad ogni atto amministrativo che possa arrecare offesa ai loro diritti, libertà ed interessi, di proporre fatti, argomenti ed osservazioni di cui l'autorità amministrativa deve tenerne conto.

Sicché, l'avviso dell'avvio del procedimento non ha alcun significato ritualistico, ma adempie al sostanziale scopo di far partecipare le parti interessate al procedimento medesimo sin dal suo concreto inizio, consentendo così ai privati di conoscere per tempo l'autorità procedente, la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui visionare e depositare atti e documenti, nonché con sufficiente compiutezza, l'oggetto preciso della procedura così instaurata.

Orbene, poiché dalla ratifica dell'accordo discendono gravi pregiudizi per i ricorrenti i quali vedrebbero vanificati tutti i loro sforzi posti in essere per creare una realtà agricolo produttiva ed inoltre, se ciò non bastasse, con l'atto impugnato viene ad essere lesa la posizione soggettiva e l'interesse del Sig. Giacquinto Giuseppe proprietario di un terreno sul quale è stato già dato parere favorevole per un progetto e che, essendo il fondo interessato dal sito stradale, dovrebbe essere oggetto di futura espropriazione, il Comune di Valle di Maddaloni **“ aveva l'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento, al fine di realizzare un vero e proprio contraddittorio all'interno del procedimento amministrativo perchè detto obbligo ha valenza di carattere generale, così da rendere applicabile ai casi di dichiarazione implicita di pubblica utilità la disciplina partecipativa del privato stabilita dalle norme che regolano la dichiarazione implicita; pertanto è illegittima la deliberazione comunale di ratifica dell'accordo di programma del**



to di opere pubbliche e di variante al Programma di fabbricazione
male non preceduta dall'avviso de quo".

Dunque, allo stato, nessuno dei ricorrenti è stato messo in grado di conoscere
oni dell'atto, ovvero le modalità di scelta urbanistica di variante, consistente
valutazione della idoneità intrinseca dell'area e della necessità della variante
per non esserci altra area idonea tra quelle previste all'uopo dallo strumento
stico.

Tanto meno è stata concessa ai ricorrenti, collettivamente o individualmente,
sibilità di contraddire agli assunti adottati della P.A. a sostegno della ratifica
cordo.

**Plazione e/o falsa applicazione del D.P.C. 10 agosto 1988 n. 371 art. 1 –
zione e falsa applicazione dell'art. 16 L. n.109/94**

Il Consiglio Comunale ha ratificato l'accordo di programma del 15.09.2003
valutare la possibilità di un eventuale danno ambientale conseguente alla
zazione dell'opera.

Le leggi richiamate impongono, preliminarmente, e pregiudizialmente, la
zione di tale aspetto.

Infatti, il progetto definitivo dell'opera pubblica deve essere corredato da
studio di impatto ambientale in relazione all'opera unitariamente considerata ed
e un proprio definitivo aspetto.

Tanto è che i procedimenti elusivi della legge posti in essere dalla P.A. si
retano nella realizzazione di una singola porzione dell'opera che, per tale sua
stenza, è così svincolata da tale valutazione.

Così stando le cose il Consiglio Comunale di Valle Di Maddaloni ha ratificato l'accordo di programma nella errata convinzione e nella mal celata speranza che la realizzazione della strada potesse essere eseguita a prescindere dalla valutazione dell'esame dell'aspetto ambientale.

Siamo quindi del tutto al di fuori delle previsioni e delle considerazioni normative.

Anzi, le stesse vengono apertamente eluse così concretandosi una palese violazione delle stesse per l'omessa applicazione e discendendone, dunque, la piena illegittimità dell'operato dell'amministrazione stessa.

L'aspetto paesaggistico, esaltato dall'accordo procedimentale quadro, pare abbia avuto da solo importanza fondamentale per l'opera da realizzare.

Così agendo la P.A. ha palesemente sottaciuto e sottovalutato le caratteristiche proprie della parte del territorio in considerazione.

Si deve infatti sottolineare che la parte del territorio interessata dall'opera pubblica, segnatamente nel Comune di Valle di Maddaloni, permette lo svolgimento di attività economiche e sociali di cui la P.A. volutamente vorrebbe disinteressarsi.

Infatti, il programma di fabbricazione tutt'ora vigente è stato adottato con piena consapevolezza della realtà socio - economiche trascurate ora dall'opera realizzanda.

Quest'ultima porterebbe al completo decadimento delle realtà agricole e artigianali che ivi si svolgono in piena simbiosi con il territorio circostante.



Non occorrono esami cartacei per constatare le fiorenti attività agricole che si svolgono proprio su quella parte del territorio che è stato considerato dal P.d.f. e P.i.p. adottati dal Comune di Valle di Maddaloni.

Non si vedono nè motivi di opportunità e nè di legittimità che abbiano potuto indurre la P.A. a stravolgere la realtà storico – socio economica e la molteplicità degli interessi pubblici coinvolti.

La realtà agricola del territorio viene snaturata da un disattento amministratore il quale sul presupposto di un vagheggiato aspetto paesaggistico antepone gli interessi non meglio definiti di ipotetici turisti a quelli di una secolare realtà produttiva agricola – artigiana, promossa e realizzata dai residenti.

Questi ultimi grazie a tecniche di coltivazione tramandate da generazioni, sono riusciti nell'intento di valorizzare il tipico prodotto locale (c.d. mela a nurca) famoso in tutta la regione e con la tradizionale sagra del prodotto, giunta alla undicesima edizione, di espandere la conoscenza anche al di fuori della regione Campania (non a caso in più occasioni per promuovere il prodotto sono intervenute anche reti nazionali).

Dunque, ribadiamo che gli sforzi posti in essere dalla popolazione andrebbero ad essere vanificati da un provvedimento che difetta oltre che dei motivi di legittimità, sopra elencati, di quelli di opportunità.

Il territorio nell'ultimo secolo non è stato interessato da sconvolgimenti produttivi o insediamenti industriali (del tutto assenti) tali da riconvertire l'economia locale.



La maggior parte dei residenti e dei ricorrenti, vive ancora del completo ciclo produttivo agricolo che prevede la coltivazione, la produzione e la vendita del prodotto soprattutto in loco e lungo la SS. 265 che il progetto, nelle intenzioni dell'amministratore, degraderebbe a strada ad uso locale.

3) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. SOTTO IL PROFILO DELLA OMESSA E/O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA.

Il consiglio Comunale di Valle di Maddaloni con la delibera n. 29 del 10/10/03 a approvato l'accordo di programma del 15.09.2003 con la Regione Campania, la Provincia di Benevento ed il Comune di S.Agata dei Goti.

Detta seduta del Consiglio Comunale è stata convocata e comunicata ai consiglieri comunali soltanto il 6.10.2003, ovvero quattro giorni prima.

Tutto ciò con la massima celerità ed urgenza per rispettare i termini previsti dal D, Lgs 267/00 art. 34 comma 5, in quanto poiché la costruendo strada comporta variazioni notevoli degli strumenti urbanistici adottati dallo stesso comune di Valle di Maddaloni, l'adesione del Sindaco al progetto doveva essere ratificata dal Consiglio Comunale, in caso contrario il Comune di Valle di Maddaloni sarebbe decaduto dall'accordo.

Ciò è stato fatto in ottemperanza al D.Lgs 267/00 art. 34 comma 5, ma senza adeguata motivazione ed istruttoria che il caso esigeva.

Per i motivi che precedono ben integrano il denunciato vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o insufficienza di motivazione, oltre che di



insussistenza o quanto meno di infondatezza dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero dovuto adeguatamente sopportare l'atto impugnato dai ricorrenti.

Trattandosi di un atto avente sì vasta portata , abbisognava di puntuale, analitica, specifica, esauriente ed adeguata motivazione, dovendo contenere le giuste ragioni della sua adozione, così grave di conseguenze per i destinatari dello stesso.

Né, d'altronde , la motivazione può desumersi “ per relationem ”, dal contesto dell'accordo sottoscritto, perché ciò equivarrebbe da un canto a riconoscere l'adempimento dell'obbligo di motivazione laddove non c'è stato da parte del Comune di Valle di Maddaloni, il benché minimo tentativo di accenno alle ragioni autonome che hanno determinato l'adozione dell'atto, dall'altro perché nell'accordo sottoscritto, vi è l'invito a ratificare lo stesso, se risultano variazioni agli strumenti urbanistici adottati pena decadenza entro 30 giorni dall'accordo stesso, senza voler con ciò gli enti sottoscrittori dell'accordo, sovrapporsi o sostituirsi all'espletamento di quella attività istruttoria doverosa e necessaria da parte del Comune di Valle di Maddaloni.

Non può non dimenticarsi infine che l'omessa istruttoria si configura anche sotto altro aspetto non secondario: l'area su cui andrà ad insistere la costruenda strada taglia in due tronconi il paese.

A ben vedere la parte interessata dai ricorrenti verrebbe tagliata fuori da qualsiasi attività lavorativa ed economica.

Gli stessi verrebbero a trovarsi esclusi da qualsivoglia attività produttiva, mentre ora in quella parte di paese collegata dalla secolare ss 265 svolgono le loro attività commerciali.

L'atto impugnato va quindi annullato per tutto quanto esposto nel presente motivo.

• * * * * *

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Si invoca incidentalmente la sospensione dell'esecutività della Delibera n. 29 del Consiglio Comunale di Valle di Maddaloni, sussistendo i presupposti dalla legge richiesti per l'accoglimento di tale istanza.

Quanto al "fumus boni iuris" è in re ipsa, risultando evidente e palese in tutto quanto suesposto: violazione delle norme dettate dagli artt. 7 ed 8 della L. 241/90, l'illegittimità dell'atto per eccesso di potere sotto i concorrenti profili denunciati, impongono la sospensione della delibera impugnata, che nelle more del merito comporterebbe gravi ed irreparabili danni per i ricorrenti.

Il danno che deriva dalla esecuzione della delibera impugnata emerge sotto un ulteriore duplice aspetto:

- a) i ricorrenti, svolgono tutti attività di lavoro agricolo ed i prodotti ricavati vengono venduti su banchi, autorizzati dallo stesso Comune di Valle di Maddaloni sulla strada SS 265. La Costruzione della nuova arteria taglierebbe fuori i ricorrenti, che non potrebbero più esercitare la loro attività di commercio, con gravi ripercussioni sia sul reddito proprio che su quello dei braccianti agricoli e delle loro famiglie, a cui danno lavoro.
- b) Se poi la costruenda strada è di importanza vitale per il paese di Valle di Maddaloni o semmai di interesse pubblico, si sarebbe dovuto affrontare il problema con una istruttoria adeguata e motivata, anche al fine di

salvaguardare il lavoro di quelle famiglie che in detta parte del territorio del comune di Valle di Maddaloni traggono il da vivere.

Anche per questi motivi la delibera n. 29 del 10.10.2003 va sospesa.

Alla stregua delle argomentazioni e motivazioni che precedono si rassegnano le seguenti conclusioni affinché, l'Ecc.mo T.A.R. CAMPANIA voglia:


1.- in via incidentale: accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;

2.- nel merito: accogliere il ricorso ed annullare la delibera impugnata.


Con il favore delle spese di lite.

Frosinone, Napoli 03.12.2003

Avv. Alfredo Magliocca



Avv. Massimo Papetti



SSC
NE

TRIBUNALE DI BENEVENTO

U.N.E.P.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Assistente Unep addetto all'ufficio notifiche presso il Tribunale di Benevento, a richiesta come in atti, ho notificato l'atto che precede alla Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., corrente in 82100 Benevento in Piazza Castello n. 1, mediante consegna di copia fattane a mani di _____

capace, incaricato della ricezione in precaria assenza del destinatario.

A MANI DI Stefano Rosanese
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]
- 5 DIC. 2003

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (B3)

